

Autore:

Angelo Bonetta

membro del FT Arte e beni culturali



angelo.bonetta@belex.com

tel.: 02-771131

IL CODICE DEL TERZO SETTORE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER COLLEZIONISTI E FILANTROPI

Come noto, nel luglio del 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 117, denominato "Codice del Terzo Settore", che non si limita all'accorpamento delle varie leggi succedutesi nel tempo per regolare gli enti con finalità solidaristiche o civiche. Si tratta di un **corpo organico di disposizioni per tutti gli aspetti del fenomeno non lucrativo**, dalla costituzione alla liquidazione dell'ente, passando per la regolamentazione interna ed i controlli sulla gestione e sui conti, con una forte attenzione alle procedure di riconoscimento e ai benefici fiscali. Si prospettano ulteriori **opportunità per filantropi, collezionisti, proprietari di edifici di rilevanza storico architettonica**, ma anche per chi volesse ottenere in **comodato edifici pubblici inutilizzati per dedicarli ad uno scopo di interesse generale**.

Il Codice ribadisce il tradizionale divieto di distribuzione degli utili, ma **elenca anche le attività di interesse generale che devono essere perseguite**, aggiungendo nuove attività del non profit (per esempio: commercio equo, agricoltura sociale, housing, ecc.), **ampliando ed aggiornando gli scopi** delle "*organizzazioni non lucrative di utilità sociale*" (Onlus).

Il Codice individua un set di regole inderogabili a tutela della democraticità interna e della trasparenza economica e gestoria, anche a garanzia dei terzi contraenti, ma **il legislatore** non ha voluto imporre schemi e regole a tutte le organizzazioni non lucrative, bensì **ha offerto un'opzione**: gli enti che (i) perseguono uno scopo di interesse generale e (ii) accettano le regole del Codice **accedono ad un regime fiscale premiante**, a forme agevolate di interlocuzione con le pubbliche amministrazioni e, già in partenza, a **requisiti patrimoniali relativamente modesti** per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica: un fondo di dotazione iniziale di Euro 15.000 per le associazioni riconosciute e di Euro 30.000 per le fondazioni.

Le altre organizzazioni non lucrative (non iscritte nel Registro unico nazionale) continuano ad esistere, ovviamente senza poter accedere ai suddetti benefici. Peraltro, l'esperienza pratica non lascia neppure pensare che le fondazioni, le associazioni e i comitati regolati dal solo Codice Ci-

vile siano destinate a sparire, proprio alla luce del requisito dell'*interesse generale* necessario per diventare Ente del Terzo Settore.

Infatti, le organizzazioni non lucrative hanno conosciuto una notevole diffusione anche per attuare scopi non necessariamente altruistici o solidaristici, per quanto non lucrativi. Si pensi alla gestione di una collezione o di un edificio di rilevanza storico-architettonica: può essere affidata ad una fondazione ed i fondatori ben potrebbero optare per uno statuto plasmato sulle loro peculiari necessità, anche familiari (con amministratori nominati a vita, ecc.). Lo scopo resterebbe super-individuale, non di interesse generale e senza immediate ricadute sociali. Altrettanto dicasi per le associazioni non riconosciute, ai cui associati l'art. 36 c.c. lascia la più ampia libertà nell'adozione delle regole interne (tanto che arriviamo ad avere, nel nostro ordinamento, organizzazioni del tutto legittimamente non-democratiche al loro interno, magari attive addirittura in politica...).

Contatti del FT Arte e Beni Culturali

Alberto Saravalle, Team Leader
alberto.saravalle@belex.com

Angelo Bonetta
angelo.bonetta@belex.com

Manlio Frigo
manlio.frigo@belex.com

Carlo Montagna
carlo.montagna@belex.com

Francesco Sbisà
francesco.sbisà@belex.com

Stefano Simontacchi
stefano.simontacchi@belex.com

Silvia Stabile
silvia.stabile@belex.com

In ultima analisi, da tempo sdoganato il divieto di svolgere attività economiche, anche in forma complessa e strutturata, **gli enti non lucrativi sono divenuti strumenti flessibili per rispondere a molte esigenze anche individuali** (più di un Gruppo imprenditoriale ha costituito una propria fondazione preposta alla cura ed alla conservazione dei beni aziendali di pregio e interesse storico).

Pertanto, non tutti i fondatori e promotori, con riferimento alle attività concretamente svolte, potrebbero trarre effettivo vantaggio dalle agevolazioni del Codice.

Un quadro, allora, stimolante, nel quale si potranno costruire **soluzioni sartoriali per un ampio spettro di esigenze**, magari non compatibili con i modelli societari del Libro V del Codice Civile.

Il presente documento è fornito come servizio ai clienti e amici solo per scopi educativi. Non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente.